



Comune di Muggia

Proposta nr. 4 Del 02/01/2024

DETERMINAZIONE NR. 18 DEL 04/01/2024

IL RESPONSABILE DEL SSC - AMBITO CARSO GIULIANO

OGGETTO: MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. IMPEGNO DI SPESA ANNO 2024

VISTI ed applicati gli artt. 107, c. 2-3 e 109 del D. Lgs. n. 267/2000 e l'art. 17 del vigente regolamento sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;

VISTO inoltre il provvedimento sindacale dd. 03.01.2024, con cui al responsabile in intestazione sono state attribuite le funzioni di cui agli articoli citati nel capoverso che precede in ordine a quanto di competenza del Servizio medesimo;

VISTO l'art. 17, comma 8, del Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione giuntale n. 57 dd. 28.04.16;

VISTE, altresì, le deliberazioni consiliari n. 105 dd. 19.12.2023 ad oggetto "Approvazione del DUP 2024-2026 ai sensi dell'articolo 170 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e smi" e n. 112 dd. 21.12.2023 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e relativa Nota Integrativa" esecutive ai sensi di legge;

Nelle more, ai sensi dell'art. 169 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 T.U.EE.LL., dell'approvazione del PEG dell'anno in corso;

VISTI gli artt. 179 e 183 del D. Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL.;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2018, n.31 avente ad oggetto "Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n.26, alla legge regionale 17 luglio 2015, n.18 e alla legge regionale 31 marzo 2006, n.6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale)";

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 97 del 25 gennaio 2019 avente ad oggetto "L.R. 6/2006, art. 17: individuazione degli ambiti territoriali per la gestione associata dei servizi sociali dei comuni. Approvazione definitiva", con cui viene approvata la costituzione dell'Ambito Carso Giuliano formato dai Comuni di Muggia, San Dorligo della Valle, Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino;

VISTA la deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci dell'Ambito Carso Giuliano n. 1 dd. 04.12.2019 con cui è stata adottata la proposta di Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Carso Giuliano comprensiva dei contenuti dell'atto di delega di cui all'articolo 19 della LR 6/2006 che stabiliscono le modalità di attuazione della Convenzione stessa;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 108 dd. 20.12.2019 con cui si approva, ai sensi degli artt. 18 e 19 della l.r. 6/2006, la Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Carso Giuliano nella composizione definita dalla delibera regionale succitata, comprensiva dell'atto di delega al Comune di Muggia della gestione e organizzazione del SSC dell'Ambito;

VISTA altresì la deliberazione consiliare n. 35 dd. 28.07.2020 che approva lo schema della Convenzione istitutiva del servizio sociale dei comuni dell'ambito territoriale "Carso Giuliano" e atto di delega della gestione al Comune di Muggia previsti dagli articoli 18 e 19 della legge regionale 31 marzo 2006 n. 6, comprensiva dei contenuti dell'atto di delega [Allegati A), B), C), D), E) e F)] di cui all'articolo 19 della l.r. 6/2006;

VISTA infine la deliberazione consiliare n. 86 dd. 16.11.2022 di "Modifica art. 10 della Convenzione istitutiva del Servizio Sociale dei Comuni dell'Ambito Territoriale Carso Giuliano" relativa alle quote di compartecipazione dei comuni associati alle spese dell'Ambito;

CONSIDERATO CHE, ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui la presenza di un minore straniero non accompagnato venga rilevata sul territorio nazionale, i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e gli enti, in particolare quelli che svolgono attività sanitarie o di assistenza, sono responsabili per il collocamento del minore in luogo sicuro (art. 403 del Codice Civile); i minori vengono di seguito presi in carico dai servizi sociali dell'Ente locale competente;

VISTO inoltre l'art. 13, comma 2, della Legge n. 47/2017 (Misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo) e s.m.i., ai sensi del quale il minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, può completare il percorso già intrapreso finalizzato all'inserimento sociale e all'autonomia.

VISTA la L.R. n. 9/2023 "Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione." e s.m.i.;

ATTESO CHE con la sopracitata norma regionale viene confermato il rimborso delle spese che restano a carico dei Comuni per il completamento del percorso già intrapreso e finalizzato all'inserimento sociale e all'autonomia di neomaggiorenni stranieri non accompagnati presenti sul territorio regionale;

CONSIDERATO CHE non risulta prevedibile né programmabile l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati disposta dalle Forze dell'Ordine, né la durata della loro permanenza presso le strutture abilitate al loro accoglimento, e quindi non risulta possibile avere il necessario impegno di spesa in caso di accoglimento emergenziale presso le strutture all'uopo individuate;

DATO ATTO che, a fronte delle spese a tal fine sostenute, l'Ente chiederà un rimborso nella misura massima consentita dalla legge allo Stato ed al netto del contributo statale, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in base alle disposizioni normative vigenti;

PREMESSI/E le seguenti disposizioni normative in materia di immigrazione, condizione giuridica dei minori stranieri e di assistenza all'infanzia e protezione dei minori:

- la L. 176/91 avente ad oggetto la "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";
- i titoli IX "Della potestà dei genitori", X "Della tutela e dell'emancipazione" e XI "Dell'affiliazione e dell'affidamento" del Libro I del Codice Civile;
- l'art. 2 e successivi della L. 184/83 "Diritto del minore ad una famiglia" e s.m.i., avente ad oggetto la regolamentazione normativa dell'istituto dell'affido di minore privo di un ambiente familiare idoneo;
- il D.lgs. n. 286 dd. 25 luglio 1998, avente ad oggetto il "T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" e s.m.i., ed in particolare l'art. 19, recante il divieto di espulsione e respingimento alla frontiera di minori stranieri; gli artt. 34 e 35 sull'assistenza sanitaria, l'art. 38 sull'obbligo scolastico, l'art. 42 che prevede che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, nell'ambito delle proprie competenze partecipano alla definizione e realizzazione delle misure di integrazione sociale degli stranieri;
- il D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535 e s.m.i., avente ad oggetto il "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", ed in particolare l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale *al minore non accompagnato sono garantiti i diritti relativi al soggiorno temporaneo, alle cure sanitarie, all'avviamento scolastico e alle altre provvidenze disposte dalla legislazione vigente*;
- il D.lgs. 142/2015 avente ad oggetto "Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", come da ultimo modificato dalla Legge n. 47 dd. 07/04/17 avente ad oggetto le "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati" ed in particolare:
 - l'art 1, comma 1, ai sensi del quale *"i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori si cittadinanza italiana e dell'Unione europea"*,
 - l'art. 2, lettera e) con cui il minore non accompagnato viene definito come *"straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale"*
 - gli artt. 18 - 20 disciplinanti le modalità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che prevedono che l'accoglienza dei minori si fonda sull'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, specificamente destinate ai minori;
- la Legge 7 aprile 2017, n. 47 "Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori

stranieri non accompagnati”;

- le “Linee guida sui minori stranieri non accompagnati”, emanate con D.D. dd. 19/12/2013 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Direzione generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione, e s.m.i.;
- la L. 8 novembre 2000, n. 328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e nello specifico gli art. 2 (diritto alle prestazioni) e 22 (definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
- la L.R. n. 9/2023 ad oggetto “Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione.” e s.m.i., in particolare l’art. 7, comma 1, ai sensi del quale la Regione assicura forme efficaci di tutela dei minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 4 della L.R. 6/2006, finanziando gli interventi realizzati dagli enti locali per l’accoglienza, la tutela e l’inserimento sociale dei minori presenti nel territorio regionale;
- l’art. 4 della L.R. n. 6/2006 “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, ai sensi del quale *“hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato, anche se non in possesso del requisito della residenza, i minori stranieri nonché le donne straniere in stato di gravidanza e le donne nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono”*;
- l’art. 6 della L.R. n. 6/2006 sopraccitata, con cui vengono individuati i servizi e le prestazioni essenziali da assicurare sul territorio regionale, tra cui anche gli interventi di sostegno ai minori e ai nuclei familiari in difficoltà, fermo restando che vanno in ogni caso garantiti in ogni ambito territoriale anche il pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari nonché i servizi residenziali e semi-residenziali;
- il “Regolamento per la disciplina dell’assistenza sociale”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 dd. 18.12.2003;

CONSIDERATO CHE il Comune di Muggia, in qualità di Ente gestore del SSC Ambito Carso Giuliano, è obbligato per legge – in caso di temporanea indisponibilità nelle altre strutture a tal fine preposte previste dalla normativa vigente – a garantire un’idonea collocazione per i minori stranieri non accompagnati rintracciati sul territorio dei comuni in esso associati, mediante affidamento familiare o collocamento in strutture autorizzate e/o accreditate, facendosi carico delle spese dell’accoglimento e chiedendo successivamente un rimborso delle medesime - nella misura massima consentita dalla legge - allo Stato ed, al netto del contributo statale, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in base alle disposizioni normative vigenti;

RICHIAMATA la nota della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Trieste, prot. n. 21890 dd. 29/04/2019 (ns. prot. n. 11989 dd. 29/04/2019), che riporta indicazioni sulle modalità di accesso al Fondo nazionale per l’accoglienza dei MSNA, in base alla quale:

1. “in caso di trasferimento del MSNA tra strutture diverse, la giornata di accoglienza sarà imputata alla struttura ricevente”;
2. “in caso di allontanamento volontario, e quindi con parziale erogazione dei servizi di accoglienza” il contributo potrà essere richiesto fino al giorno precedente;
3. “il giorno precedente al compimento della maggiore età è l’ultimo giorno per il quale è possibile richiedere il contributo”;

VISTO che:

- il Ministero dell’ Interno erogava trimestralmente ai Comuni che ne fanno richiesta, per il tramite delle Prefetture, un contributo giornaliero per ospite nella misura massima di 45,00 euro, IVA inclusa, per l’accoglienza che viene offerta ai MSNA tramite affidamento

familiare o in strutture autorizzate e/o accreditate per lo specifico target, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale, che tale importo è stato definito a seguito dell'Intesa sancita nella seduta della Conferenza Unificata del 10 luglio 2014;

- che con circolare n. 0030106 di data 26/05/2022 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste con oggetto "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Modifica del contributo a favore dei Comuni e della base d'asta per l'attivazione delle strutture temporanee di cui all'art. 19, c. 3-bis, del d.lgs. n.142, del 2015 (CAS per MSNA)", ns pec n.15136 di data 26/05/2022, tale importo viene modificato in euro 60,00., IVA inclusa, a far data dal 01/07/2022.

- che con circolare n. 0067989 di data 01/12/2022 della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trieste con oggetto "Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Rideterminazione dell'importo del contributo in favore dei Comuni, ns pec n. 33674 di data 01/12/2022, tale importo viene modificato in euro 100,00., IVA inclusa, a far data dal 01/01/2023;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative in merito alle modalità d'individuazione delle strutture:

- in attesa dell'istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, specificamente destinate ai minori ai sensi degli articoli 18-20 della l. 47/2017, nella scelta del posto, tra quelli disponibili, in cui collocare il minore straniero non accompagnato, si deve tener conto delle esigenze e delle caratteristiche dello stesso in relazione alla tipologia dei servizi offerti dalla struttura di accoglienza (ai sensi dell'art. 19, comma 2-bis, del D.lgs. 142/2015 e s.m.i.); struttura, la quale deve soddisfare gli standard minimi dei servizi e dell'assistenza forniti dalle strutture residenziali per minorenni ed essere autorizzata o accreditata ai sensi della normativa nazionale e regionale in materia;

- ai sensi degli artt. 6, 8, 9 e 11 della L. 328/2000 è attribuito alle Regioni il compito di definire i criteri per l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e vigilanza delle strutture a ciclo residenziale e semi-residenziale a gestione pubblica o dei soggetti operanti nel terzo settore sulla base dei requisiti minimi strutturali e organizzativi stabiliti dallo Stato, nonché quello di determinare i criteri per la definizione delle tariffe che i Comuni sono tenuti a corrispondere ai soggetti accreditati e i criteri per la definizione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni; ai Comuni poi compete, sulla base dei predetti criteri fissati dalla Regione, l'autorizzazione al funzionamento, l'accreditamento e vigilanza delle strutture medesime;

- con la L.R. n. 6/2006 è stata ulteriormente ribadita e dettagliata la disciplina sull'autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali e semiresidenziali, ponendo in capo alla Regione il compito di fissarne i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi nonché di adottare apposito regolamento regionale sulle modalità, con cui procedere ad un loro accreditamento; requisito quest'ultimo, il quale *"costituisce titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico e presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti di qualità rispetto a quelli previsti per l'esercizio dell'attività"* (cit. art. 33 della L.R.);

PRESO ATTO CHE sul BUR n. 51 del 21/12/2022 è stato pubblicato il D.P.Reg. n. 158 del 07/12/2022 "Regolamento per la disciplina delle procedure di autorizzazione, vigilanza e accreditamento delle strutture residenziali, semiresidenziali e a ciclo diurno che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie a favore di minori e per la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro di tali

strutture, in attuazione degli articoli 31 e 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6", Regolamento che reca una riforma organica della materia e prevede l'avvio, dal 1° gennaio 2023, di nuove procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture per minori, che saranno gestite per il tramite dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP);

DATO ATTO che nel corso dell'anno 2023 le strutture educative situate sul territorio regionale:

- hanno provveduto ad attivare l'iter per l'acquisizione della nuova autorizzazione al funzionamento nonché del successivo provvedimento di concessione dell'accreditamento, costituente titolo necessario per la stipulazione di contratti con il sistema pubblico, di cui al D.P.R. 7 dicembre 2022 n. 0158/Pres, entro i termini previsti dal Regolamento;
- una volta in possesso della nuova autorizzazione (anche se provvisoria) e del successivo accreditamento, hanno trasmesso i relativi estremi al Servizio Sociale ed invieranno eventuali successive integrazioni;

CONSIDERATO CHE il collocamento dei minori stranieri non accompagnati in comunità educative viene effettuato dalle Forze dell'Ordine preposte ed il Comune ne prende atto successivamente e, di fatto, non partecipa alla scelta della struttura in cui collocare il minore;

VISTA la difficoltà di provvedere in modo tempestivo all'assunzione dei singoli impegni di spesa necessari alla copertura delle spese derivanti dall'accoglimento di minori stranieri non accompagnati nelle strutture presso le quali tale accoglimento avviene, posto che le comunicazioni in merito possono giungere al SSC Ambito Carso Giuliano con ritardo rispetto all'effettiva data del collocamento;

TENUTO CONTO CHE non sempre le strutture educative operanti sul territorio regionale risultano sufficienti per soddisfare il fabbisogno dei flussi e che nel caso si presenti la necessità si farà ricorso ad altre strutture situate nel territorio regionale ed extra-regionale;

SI RITIENE, a titolo precauzionale in previsione dei futuri collocamenti di minori stranieri non accompagnati:

- di impegnare per l'anno 2024 la somma di euro 2.000.000,00 in favore del soggetto ascot n° 18179 denominato "DIVERSE CASE ACCOGLIENZA MINORI" che racchiude in sé le strutture di seconda accoglienza attualmente autorizzate all'accoglimento di minori stranieri non accompagnati;
- di imputare la spesa complessiva al cap. 1063/47 ad oggetto "Pagamento rette per accoglimento in struttura minori stranieri non accompagnati SSC Ambito – vedi cap. 1557/8/e e cap. 1867/e" a tal fine dedicato;
- di non acquisire un codice CIG specifico contestualmente all'adozione del presente atto, non riferendosi esso ad una obbligazione giuridica specifica ma alla generalità dei futuri casi di affidamento di minori stranieri non accompagnati presso strutture accreditate, come peraltro applicabile anche alla richiesta del DURC che sarà effettuata in occasione dell'individuazione dei prestatori del servizio;
- di riservarsi di sub impegnare le spese derivanti dai casi di collocamento di minori stranieri non accompagnati presso le strutture individuate dalle Forze dell'Ordine;
- di dare atto che, fino a nuova comunicazione da parte dell'autorità di

anticorruzione, avendo inviato alle singole strutture le lettere di richieste di disponibilità all'accoglimento dei MSNA entro il 31.12, verranno acquisiti gli smart CIG utilizzando i sistemi messi a disposizione degli enti locali;

- di dare atto che, a fronte delle spese a tal fine sostenute, l'Ente chiederà un rimborso - nella misura massima consentita dalla legge - allo Stato ed al netto del contributo statale, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in base alle disposizioni normative vigenti;

VISTO il GDPR (General Data Protection Regulation), ufficialmente regolamentato (UE) n. 2016/679 e s.m.i. regolamento dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy nonché il D.Lgs. 196/2003 ("Codice Privacy") e successive modifiche e integrazioni;

DI DARE, altresì, ATTO CHE ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, l'obbligazione giuridica derivante dal presente provvedimento verrà a scadenza nel 2024;

DETERMINA

per quanto esposto in premessa, che fa parte integrante del presente atto:

1. di dare atto che non risulta possibile programmare l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati disposta dalle Forze dell'Ordine e quindi non risulta possibile assumere in modo tempestivo il necessario impegno di spesa in caso di accoglimento emergenziale presso le strutture all'uopo individuate;
2. di dare atto che non sempre le strutture educative operanti sul territorio regionale risultano sufficienti per soddisfare il fabbisogno dei flussi e che nel caso si presenti la necessità si farà ricorso ad altre strutture situate nel territorio regionale ed extra-regionale;
3. di impegnare per l'anno in corso la somma di euro 2.000.000,00 in favore del soggetto ascot n° 18179 denominato "DIVERSE CASE ACCOGLIENZA MINORI" che racchiude in sé tutte le strutture abilitate all'accoglimento di minori stranieri non accompagnati;
4. di impegnare la spesa complessiva di euro 2.000.000,00 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2024	2024	1063/47	12-1	PAGAMENTO RETTE PER ACCOGLIMENTO IN STRUTTURA MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI SSC AMBITO CARSO GIULIANO - VEDI CAP.1557/8/e e cap. 1867/e	1	3	2	15	8	2.000.000,00	DIVERSE CASE ACCOGLIENZA MINORI cod.fisc. / p.i.

5. di non acquisire un codice CIG specifico contestualmente all'adozione del presente atto, non riferendosi esso ad una obbligazione giuridica specifica ma alla generalità dei futuri casi di affidamento di minori stranieri accompagnati presso strutture accreditate;

6. di riservarsi di sub impegnare successivamente gli importi finalizzati a sostenere le spese derivanti dai futuri casi di collocamento di minori stranieri non accompagnati presso le strutture educative di seconda accoglienza;
7. di dare atto che, fino a nuova comunicazione da parte dell'autorità di anticorruzione, avendo inviato alle singole strutture le lettere di richieste di disponibilità all'accoglimento dei MSNA entro il 31.12, verranno acquisiti gli smart CIG utilizzando i sistemi messi a disposizione degli enti locali;
8. di dare atto che, a fronte delle spese a tal fine sostenute, l'Ente chiederà un rimborso nella misura massima consentita dalla legge allo Stato ed al netto del contributo statale, alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in base alle disposizioni normative vigenti;
9. di dare altresì atto che, ai sensi dei nuovi principi contabili relativi all'armonizzazione dei bilanci previsti dal D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, le obbligazioni giuridiche derivanti dal presente provvedimento verranno a scadenza nell'anno 2024.

Il Responsabile
Romana Maiano

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MAIANO ROMANA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 05/01/2024 13:47:54